



FREIE UNIVERSITÄT BOZEN

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

FREE UNIVERSITY OF BOZEN · BOLZANO

## **REGOLAMENTO RELATIVO AD ATTIVITÀ A FAVORE DI TERZI**

Approvato con delibera del Consiglio dell'Università n. 48 del 24.04.2003  
Modificato con delibera del Consiglio dell'Università n. 62 del 27.10.2006



#### **Art. 1**

### **Attività a favore di terzi (Attività di ricerca, di consulenza e di didattica per conto terzi)**

Ai sensi dell'art. 66, DPR 11 luglio 1980, n. 382, sono considerate attività di ricerca e di consulenza per conto terzi, le attività che, comportando lo studio o l'approfondimento di tematiche e metodiche non di routine, siano compatibili con lo svolgimento delle funzioni scientifiche e didattiche dell'Università e si caratterizzino per il prevalente interesse del committente.

È considerata attività didattica soggetta a questo regolamento la partecipazione a corsi, seminari, cicli di conferenze e simili, diretti all'aggiornamento o alla qualificazione, svolti dall'Università su richiesta di enti pubblici e privati.

#### **Art. 2**

### **Relazioni annuali**

I Consigli di Facoltà, in sede di bilancio consuntivo, ed i responsabili di progetto, elaborano annualmente una relazione sulle attività rese a favore di terzi.

La relazione dovrà formulare un giudizio sull'interesse scientifico e tecnico, sull'utilità pubblica e sull'opportunità delle attività svolte.

Le relazioni, previo parere del Senato Accademico, saranno presentate al Consiglio Universitario.

#### **Art. 3**

### **Prestazioni relative ad attività per conto terzi**

Le prestazioni di cui all'art. 1 sono erogate sulla base di un contratto o di una convenzione fra Università e committente, deliberati dal Senato accademico su proposta del Consiglio di Facoltà.

A tale scopo il Consiglio di Facoltà, ricevuta la richiesta di prestazione sulla base degli schemi tipo predisposti dall'Amministrazione elabora una proposta indicante:

- a) l'oggetto dell'attività a favore di terzi, con una breve relazione circa l'interesse della stessa
- b) il personale docente che partecipa all'attività a favore di terzi
- c) il responsabile o i responsabili, in caso di particolare complessità
- d) le modalità e i termini della consegna dei risultati al committente
- e) proprietà dei risultati e modalità di utilizzazione e pubblicazione
- f) la previsione dettagliata dei costi di cui all'art. 4, compresi quelli relativi all'uso delle apparecchiature tecnico-scientifiche
- g) il corrispettivo da richiedere al committente, al netto dell'IVA, termini e modalità di pagamento

#### **Art. 4**

### **Determinazione delle spese per prestazioni**

Sul corrispettivo delle prestazioni, dovranno essere detratti i costi sostenuti ai fini delle prestazioni stesse, e cioè:

- 1) le spese di materiale di consumo
- 2) costo di acquisto, noleggio, manutenzione o ammortamento di apparecchiature tecnico-scientifiche e didattiche necessarie per l'esecuzione dell'attività;
- 3) le spese di viaggio e di missione del personale



FREIE UNIVERSITÄT BOZEN

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

FREE UNIVERSITY OF BOZEN · BOLZANO

- 4) costo di eventuali prestazioni relative a collaborazioni e personale esterni necessari all'esecuzione della prestazione;
- 5) costo e compenso al personale accademico impegnato nella prestazione;
- 6) spese generali di struttura da calcolarsi forfettariamente nel 3% del corrispettivo
- 7) spese di rifinanziamento del fondo di ricerca dell'università , da calcolarsi nel 3% del corrispettivo
- 8) eventuali altre spese ritenute indispensabili per l'esecuzione delle prestazioni.

Nel caso di incarichi da parte della Pubblica Amministrazione, sono fatte salve le regole da essa fissate riguardo alle spese.

#### **Art. 5 Ripartizione degli avanzi**

È da considerarsi avanzo ciò che dall'intero corrispettivo rimanga, detratte le spese di cui al precedente art. 4 escluse quelle di cui al punto 5 dell'art. 4.

Gli avanzi di cui all'art.4, punto 5 devono essere utilizzati per i costi del personale accademico. Detto importo verrà attribuito ai fondi di ricerca individuali per il personale docente che collabora alla prestazione resa a favore di terzi. Il suo utilizzo è stabilito con apposito regolamento. Eventuali deficit di progetto devono essere colmati primariamente attraverso il fondo individuale del responsabile di progetto.

#### **Art. 6 Assegnazione dei fondi individuali di ricerca**

L'importo di cui all'art. 5 sarà assegnato ai fondi individuali di ricerca del personale docente che ha collaborato alla prestazione, in conformità alla proposta della Facoltà di cui all'art. 3.